Nei Cie solo in vista dell'espulsione

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2015

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 23 settembre 2015 n. 18748.

Stretta della Cassazione sulle proroghe ai tempi di trattenimento nei centri di accoglienza in vista dell'espulsione. La Suprema corte, con la sentenza 18748, chiarisce che il trattenimento non può diventare una sorta di "misura cautelare" ma è finalizzato solo al rimpatrio: se questa non è possibile lo straniero va lasciato libero. I tempi possono essere dilatati solo in caso di un' eccezionale situazione transitoria, risolta la quale è possibile l'espulsione. Partendo da questo principio accoglie il ricorso di uno straniero, la cui permanenza nel centro era stata prolungata per ben due volte: prima di 30 giorni poi di 60. Alla base del provvedimento, adottato dal giudice di pace, c'era la difficoltà di identificare l'immigrato che aveva dichiarato di essere di nazionalità libica e di etnia Tuareg: affermazione contraddetta dal console libico a Roma. Per il ministero dell'Interno e la Questura restava il dubbio sull'identità dell'uomo.

Per la Cassazione non si tratta di una buona ragione. Dagli accertamenti e dai contatti con l'ambasciata erano, infatti, emersi l'opposizione delle autorità libiche al rimpatrio e i rischi che il ricorrente, sostenitore del colonnello Gheddafi, avrebbe corso in caso di rientro in Libia.

Circostanze che impedivano il rimpatrio e che non potevano certo essere considerate facilmente rimovibili. Secondo la Cassazione non esisteva "una situazione transitoria di ostacolo al rientro in Libia ma una situazione permanente di impraticabilità dell'evento cui il trattenimento deve essere necessariamente finalizzato e cioè il rientro nel paese di provenienza". Troppo generico il riferimento del giudice di pace agli "accertamenti suppletivi" presso altre ambasciate. Una "vaghezza", in contrasto con i rigidi limiti temporali imposti nel caso di un provvedimento che priva della libertà personale. Inoltre in alcun modo le autorità sono state in grado di spiegare come le ulteriori indagini richieste potessero essere utili per allontanare il ricorrente dal territorio nazionale.

In assenza di rigorosi presupposti le due proroghe al trattenimento, slegate dall'espulsione, finiscono per svolgere una funzione genericamente cautelativa e inconciliabile con il limiti costituzionali in tema di restrizione della libertà e con il requisito della proporzionalità chiaramente previsto dalla direttiva europea del 2008 sui rimpatri.

Phoca PDF